

A2Bo



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. N° 194 del 12 NOV. 2012

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Affari Generali e Affari Sociali per affidamento servizio di assistenza sociale. Prelevamento somme dal fondo di riserva ordinario. Assegnazione somme.
-----------------	---

L'anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di novembre con inizio alle ore 14,00, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

N.	Cognome e Nome		Pres.	Ass.
1	CARUSO Basilio	Sindaco- Presidente	x	
2	GERMANELLI Tindaro	Vice Sindaco	x	
3	GAGLIO Francesco	Assessore		x
4	PALMERI Salvatore Giuseppe	Assessore	x	
5	SAITTA Alberto	Assessore		x

Con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Nina Spiccia

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Registro generale

Proposte:

193/2012

AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

Nr. Ord. della proposta n. 43 del 12.11.2012

OGGETTO: Atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Affari Generali e Affari Sociali per affidamento servizio di assistenza sociale.
Prelevamento somme dal fondo di riserva ordinario.
Assegnazione somme.

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, recante interventi per i servizi socio - assistenziali, la quale prevede

~ che i comuni sono tenuti ad istituire nell'ambito della propria struttura organizzativa apposito ufficio per il servizio sociale. Il suddetto ufficio, dotato di adeguati operatori, è preposto alla programmazione, all'organizzazione, alla gestione ed al controllo degli interventi e servizi di carattere socio-assistenziali di competenza comunale. Il servizio sociale svolge inoltre attività di informazione, di indagini e documentazione, dei problemi sociali e dei servizi presenti nel territorio, anche per i collegamenti con le altre strutture o servizi comunali e con i presidi socio-sanitari esistenti nel territorio. Inoltre, i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti devono disporre, nei propri ruoli, di almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 23, della stessa legge, i comuni singoli od associati, per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, possono stipulare convenzioni con enti iscritti nell'albo regionale previsto dall'art. 26;

VISTA la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328, dell'8 novembre 2000;

CONSIDERATO:

- che questo Comune non ha nella dotazione organica la figura professionale di assistente sociale;
- che si rende necessario ed urgente, ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali, affidare il servizio all'esterno;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Affari Sociali, n.193 del 30/12/2011, con la quale è stato affidato il servizio di assistenza domiciliare agli anziani alla Soc. Coop. Servizi Sociali, con sede in San Piero Patti, C/da Marià, Partita IVA.: 01233720836, iscritta al suddetto Albo Regionale;

RITENUTO di dare al Responsabile l'atto d'indirizzo per l'affidamento del servizio di che trattasi alla stessa società, per un massimo di 12 ore mensili e per una spesa non superiore ad € 250,00, in base alle tariffe orarie della categoria di appartenenza dell'assistente sociale e fino al 31.12.2013;

VISTO lo schema della convenzione da stipulare, per l'attuazione del servizio di che trattasi;

RITENUTO, inoltre, si assegnare al Responsabile le somme necessarie per fare fronte alla spesa;

CONSIDERATO che nell'apposito capitolo del corrente bilancio non esiste la necessaria disponibilità;

RAVVISATA la necessità di prelevare la somma di € 500,00 dal fondo di riserva ordinario;

RITENUTO, di adottare la deliberazione della presente proposta con carattere d'urgenza;

VISTO lo Statuto Comunale;



VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m. ed i.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006;
VISTO il vigente regolamento comunale per l'affidamento di forniture e servizi;
VISTO l' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Tutto ciò premesso

SI PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERI

-Di dare al Responsabile dell'Area Affari Generali e Affari Sociali il seguente atto d'indirizzo:

~1) di affidare il servizio di assistenza sociale, mediante trattativa privata alla Società Cooperativa Servizi Sociali, con sede in San Piero Patti, C/da Marià, per un massimo di 12 ore mensili e per una spesa non superiore ad € 250,00, in base alle tariffe orarie della categoria di appartenenza dell'assistente sociale e fino al 31.12.2013;

- Di prelevare la somma di € 500,00 dal fondo di riserva ordinario, codice 1010811 cap. 248000 del corrente bilancio, che con il presente provvedimento da € 13.687,00 si riduce ad € 13.184,00 ;

- Di impinguare della somma di € 500,00 il cap. 465, cod. int. 249701, VOCE ~Spese per servizi socio-assistenziali", che in virtù del presente provvedimento lo stanziamento iniziale di € 25.200,00, risulta di € 25.700,00;

- Di assegnare allo stesso Responsabile la complessiva somma di € 3.500,00, al fine di cui sopra, disponibile sul cap. 465, cod. int. 249701, VOCE ~Spese per servizi socio-assistenziali" , distinta come segue:

€ 500,00 sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012.

€ 3.000,00 sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013.

Il Responsabile dell'istruttoria



IL PROPONENTE



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO
Prov. di MESSINA

CONVENZIONE
PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE

L'anno duemiladodici, il giorno _____, del mese _____, tra l'Amministrazione Comunale di Sant'Angelo di Brolo, d'ora in avanti designata con il termine A.C. legalmente rappresentata dal Responsabile dell'Area Affari Generali e Affari Sociali, domiciliata per la carica presso i locali del Comune di Sant'Angelo di Brolo, Codice Fiscale 00108980830, ed il Sig. _____, nato _____ il _____, nella qualità di Presidente pro-tempore dell'Ente società denominata " _____" d'ora in avanti designato con il termine " Ente ", con sede in _____, Via _____, n. ---- iscritto all'albo regionale ex art. 26 Legge Regionale n. 22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali decreto n. ---- del _____ per svolgere il servizio domiciliare in favore di anziani.

PREMESSO

- che l'amministrazione comunale di Sant'Angelo di Brolo, in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali, intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che si rende necessario prevenire e rimuovere le cause dei bisogni individuali e collettivi nonché quelle di emarginazione sociale; assicurare il mantenimento o il reinserimento dei soggetti nel proprio nucleo familiare e nell'ambiente di appartenenza; garantire ai cittadini che usufruiscono dei servizi la libera scelta tra le possibili prestazioni previste dalla legge; favorire la fruizione delle prestazioni attraverso una rete di servizi accessibili ai soggetti destinatari con interventi adeguati, superando la frammentarietà e la precarietà; assicurare la effettiva partecipazione dei cittadini alla politica dei servizi socio-assistenziali.
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio di assistenza sociale professionale in alternativa alla gestione diretta, mediante la stipula di convenzione con istituzioni ed enti del privato sociale, sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utenza;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, comma 4°, lett. c), della legge regionale n. 22/86, atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente prescelto;
- che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;
- Che è stata acquisita agli atti del Comune la dichiarazione da parte del titolare o dal legale rappresentante dell'Ente, con firma autenticata, ai sensi della Legge 15/68, attestante, fra l'altro:
 - di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art. 3 della Legge 19.03.1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
 - di essere iscritto all'Albo Regionale, in applicazione dell'art. 26 della L.R. n. 22/1986;
 - Il nominativo dell'assistente sociale utilizzato con relativo titolo di studio e titolo



professionale, che si allega alla presente.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione - Prestazioni

L'Ente come sopra rappresentato s'impegna ad eseguire il servizio di assistenza sociale professionale in favore dei cittadini residenti in questo Comune, mediante la rilevazione costante dei bisogni e verifica delle attività e dei programmi individuali dell'intervento, informazione, indagini e documentazione dei problemi sociali e dei servizi presenti nel territorio, anche con collegamenti con le altre strutture o servizi comunali e con i presidi socio-sanitari esistenti nel territorio;

Art. 2

Personale

L'Ente presta il servizio attraverso i propri soci-lavoratori e i dipendenti adeguatamente qualificati, garantendo piena esecuzione delle scelte operative effettuate dal comune nell'attuare il servizio.

L'Ente metterà quindi a disposizione del servizio n. 1 assistente sociale;

Art. 3

Mansioni

Sottopone ai servizi sociali comunali le proposte utili al migliore funzionamento del servizio e relaziona mensilmente sull'andamento generale e sull'attività svolta (prestazioni, tempo impiegato).

Cura i rapporti con i servizi socio-sanitari e ricreativo-culturali del territorio, offrendo ad essi la propria collaborazione e sollecitandone gli interventi;

Art. 5

Obblighi

L'Ente si impegna a rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. Nel caso di inottemperanza l'A.C., oltre a farne segnalazione all'Ispettorato del lavoro, ha facoltà di sospendere il pagamento sino al 50% dell'importo dovuto in base alla presente convenzione, con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo aver accertato la regolarizzazione della posizione assicurativa. L'Ente non potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento a seguito della disposta sospensione, né avrà titolo per richiedere alcun risarcimento.

Art. 6

Modifiche alla convenzione

Qualora mutamenti nella situazione personale o nel contenuto socio-familiare dell'utenza lo rendessero necessario, l'A.C., d'intesa con l'ente contraente, può procedere ad una modifica quantitativa e qualitativa delle prestazioni convenute e si procederà ad una parallela ridefinizione dei corrispettivi, nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 2.

Art. 7
Durata

La presente convenzione ha la durata fino al 31 dicembre 2013, a decorrere dalla data di firma della convenzione.

Art. 8
Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze alla controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 9
Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della seguente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, da un rappresentante dell'Ente contraente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperto del settore.

Art. 10
Controllo e verifica dei risultati

Sul servizio svolto dall'Ente sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti dei soci lavoratori e dei dipendenti;
- ad ogni ulteriore adempimento di cui agli articoli precedenti.

L'ufficio comunale competente, con cadenza almeno bimestrale, esaminerà i risultati raggiunti dal servizio, i piani di intervento, la validità delle metodologie di lavoro.

Art. 11
Utenti e costi

L'Ente affidatario erogherà la prestazione di assistenza sociale professionale per n. _____ ore mensili;

Per il suddetto servizio l'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente la somma mensile di € _____, quantificata sulla base degli oneri connessi all'applicazione del contratto collettivo di lavoro e della normativa vigente in materia di oneri sociali, per gli operatori così come determinati per numero e qualifica al precedente art. 5.

Il suddetto importo è soggetto a maggiorazione entro il limite del 15% della spesa fatturata mensilmente, in relazione agli oneri per organizzazione e progettazione, nonché rischio ed oneri generali, oltre IVA, se ed in quanto dovuta.



La liquidazione avverrà in rate mensili su presentazione di regolare fattura, firmata dal legale rappresentante dell'Ente e vistata dal dirigente dei servizi sociali comunali, corredata dalla relazione mensile predisposta dall'assistente sociale dell'Ente e da dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali.

Tutti i costi di gestione (affitto locali, materiale di cancelleria, di pulizia, utenze idriche, TELECOM, ENEL, indennità di trasporto e spese per carburante autoveicoli, ecc..) sono a totale carico dell'Ente.

Art. 12

Validità convenzione

- La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'esecutività dell'apposito atto deliberativo, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione.
-

Art. 13

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile.

Art. 14

Scrittura privata

La presente viene stipulata sottoforma di scrittura privata e non soggetta all'obbligo della registrazione, se non in caso d'uso.

Art. 15

Registrazione atto

In caso di registrazione del presente atto, tutte le spese inerenti e conseguenti, saranno a carico dell'ente.

Art. 16

Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Patti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'A.C.: Il Funzionario Responsabile dell'Area Affari Generali e Affari Sociali


Per l'Ente: Il Presidente pro-tempore

In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Data 12-11-2012

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere: favorevole

Data 12-11-2012

IL RESPONSABILE



Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.55 della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall'art.1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Data 12-11-2012

IL RAGIONIERE



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che la proposta che precede è meritevole di approvazione;

VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142 recepito dall'art.1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;

con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva stante l'urgenza espressa nella proposta.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

73050 Provincia di Messina

CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Sant'Angelo di Brolo, li 14-11-2012

IL FUNZIONARIO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _____

Sant'Angelo di Brolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' esecutiva dal 12 NOV. 2012 perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale (L.R.n.44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Assessorato degli Enti Locali del 24/03/2003 - Art. 12 L.R. 03/12/1991, n. 44).

Sant'Angelo di Brolo, li 12 NOV. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE